



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-291/18 20 giugno 2019 ECLI:EU:C:2019:521	Grup Servicii Petroliere SA contro Agenția Națională de Administrare Fiscală	III	rinvio pregiudiziale	RO	Non ultima istanza Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest)	G. Hogan			Esenzioni connesse ai trasporti internazionali – Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici – Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”

Classificazione

Diritto secondario
Imposte indirette - Iva

Questione pregiudiziale

1) Se l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 148, lettera a), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dell'IVA si applica, in determinate condizioni, alla cessione di una piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, ossia se una simile piattaforma rientri nella nozione di “nave” ai sensi di detta norma di diritto dell'Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della direttiva [IVA], le “esenzioni connesse ai trasporti internazionali”.

2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione, se dall'interpretazione dell'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 148, lettera a), della direttiva [IVA], risulti che costituisce una condizione essenziale per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all'attività di perforazione in mare, ossia se l'attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.

Dispositivo

L'articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che ivi compare, non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.

Nota redazionale

Nel caso C- 291/18, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'esenzione IVA prevista dall'art. 148 lett.a) e c) della Direttiva 2006/112/CE, per la cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare, non può applicarsi alla cessione di opere galleggianti che non sono destinate principalmente alla navigazione.

La questione pregiudiziale sottoposta all'attenzione della Corte da parte della Corte di appello di Bucarest, verte intorno alla corretta interpretazione dell'art. 148 lett. a) e c) della Direttiva 2006/112, al fine di poter valutare se la cessione di una piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, rientri nel concetto di nave e possa beneficiare dell'esenzione connessa ai trasporti internazionali. La vicenda da cui ha tratto origine il rinvio pregiudiziale nasce dall'accertamento notificato alla società Grup Servicii Petroliere: nel 2008, la società aveva venduto tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, ad alcune società Maltesi ed aveva emesso fatture in regime di esenzione IVA, così come previsto dall'art. 148 lett. c) della Direttiva IVA e dall'art. 143 par. 1 lett. h) del Codice Tributario Rumeno. Secondo il diritto tributario rumeno, infatti, sono esenti le cessioni di navi adibite alla navigazione marittima utilizzate per il trasporto internazionale di persone e/o beni o per qualsiasi altra attività economica. Rispetto al concetto di nave, il D.lgs. 42/97 sul trasporto marittimo e per vie navigabili interne fa riferimento, altresì, alle unità galleggianti come rimesse galleggianti per navi, piattaforme di perforazione e simili. Ciò nonostante, stando alla giurisprudenza tributaria rumena, l'esenzione si applica a condizione che la nave sia effettivamente e prevalentemente utilizzata per la navigazione in mare. Ad avviso dei ricorrenti, le autorità tributarie rumene avrebbero illegittimamente limitato la possibilità di fruire dell'esenzione ex art. 148 lett. a) e c) della Direttiva IVA. La Corte d'appello, pertanto, ha sospeso il procedimento principale al fine di ottenere un giudizio sulla Corte di Giustizia circa la possibilità di applicare l'esenzione ex art. 148 alle piattaforme di perforazione, in quanto “navi” e per comprendere se è essenziale a tal fine, che le stesse mantengano un'attività di navigazione superiore a quella di stazionamento. Investita della questione, la Corte di Giustizia ha rammentato che le esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione che, derogando al generale principio di imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono essere interpretate in maniera restrittiva ed uniforme in tutto il territorio europeo, non potendo gli Stati membri, introdurre nuove ipotesi né ampliarne la portata (sentenza del 14 settembre 2006, Elmeka, C-181/04 a C.-183/04, EU:C:2006:563, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). In ordine alla possibilità di qualificare come “nave”, le piattaforme petrolifere, i giudici hanno sottolineato che l'esenzione di cui all'art. 148 lett. a) si applica non solo allorché si tratti di navi destinate al trasporto di passeggeri, ma anche in caso di navi destinate ad attività commerciali o industriali. Va tuttavia precisato che la lettera della norma, da cui la risoluzione della questione non può prescindere, fa riferimento alle navi adibite alla navigazione in alto mare (sentenza del 6 luglio 2006, C-53/05, Commissione Europea c. Repubblica di Portogallo, ECLI:EU:C:2006:448, p. 20 e giurisprudenza ivi citata). La nozione di “alto mare” è pacifica nel diritto internazionale del mare ed implica che la navigazione sia la finalità principale o preponderante dell'opera galleggiante. Quanto alle finalità della norma, la Corte richiama i suoi precedenti per sottolineare che l'obiettivo del capo 7 del titolo IX è quello di facilitare ed incoraggiare i trasporti internazionali: in tal senso, è chiara la finalità di favorire le opere galleggianti destinate principalmente o, in maniera preponderante, alla navigazione (sentenza del 4 maggio 2017, A Oy, ECLI:EU:C:2017:339, p.37). Le piattaforme di perforazione, al contrario, seppur tenute alla navigazione durante le operazioni di rimorchio fino al sito identificato per le azioni di perforazione sono in genere ancorate al suolo, costituendo un'opera statica. È per tale motivo che la Corte, pur rimettendo l'accertamento delle circostanze di fatto al giudice nazionale, considera le piattaforme come beni destinati ad esercitare un'attività in posizione immobile, non qualificabili come navi adibite alla navigazione in alto mare. Il diniego dell'esenzione, in caso di cessione di piattaforme di perforazione è, pertanto, salvo verifica in senso contrario da parte del giudice nazionale, rispettosa del dettato dell'art. 148 lett. a) e c) della Direttiva IVA.